



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Registro Generale n. 243

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINA N. 107 DEL 19-07-2018

ORIGINALE

Oggetto: Sisma 2016. OCDPC n. 394/2016 - Affidamento servizio tecnico inerente la redazione dei tipi di frazionamento catastali relativi alle aree occupate per la realizzazione delle SAE, necessari per l'esatta determinazione delle indennità espropriative/asservimento e per l'acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile dell'Ente - CIG: ZB6246AE96.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente Determinazione

OGGETTO: Sisma 2016. OCDPC n. 394/2016 - Affidamento servizio tecnico inerente la redazione dei tipi di frazionamento catastali relativi alle aree occupate per la realizzazione delle SAE, necessari per l'esatta determinazione delle indennità espropriative/asservimento e per l'acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile dell'Ente - CIG: ZB6246AE96.

PREMESSO che:

- i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti dagli eccezionali eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016;
- tali fenomeni sismici hanno provocato il coinvolgimento di persone, crolli, interruzione dei servizi essenziali e un complessivo aggravamento delle condizioni di vita e operative nelle zone interessate;
- con D.P.C.M. 24 agosto 2016, è stata dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286”;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni, in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che in data 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
- **con Ordinanza** del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388 sono stati definiti i soggetti attuatori nonché le strutture operative per la realizzazione:
 - a) degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
 - b) delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
 - c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
- la gravità dell'evento e del suo impatto non ha reso possibile l'applicazione di metodologie e procedure ordinarie e con la stessa Ordinanza è stato stabilito che i soggetti attuatori possono provvedere, sulla base di specifiche motivazioni, alla realizzazione delle attività sopra indicate in deroga a diverse disposizioni normative; nel caso specifico agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 28 agosto 2016, n. 389 è stato stabilito che: “gli interventi da realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 citata in premessa, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti”;
- con deliberazione della Giunta Regionale Marche del 29 agosto 2016 n. 1012, sono state individuate le prime misure organizzative per la gestione degli interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'evento sismico del 24.08.2016;
- si è reso subito necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, al comma 1, viene individuata la Regione Marche come soggetto attuatore per la realizzazione di Strutture Abitative di emergenza (S.A.E.) demandando, al comma 2, i Comuni alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni necessari per far fronte alle effettive esigenze e di comune accordo all'individuazione delle aree da destinare alle S.A.E.;
- tenuto conto del consistente numero di nuclei familiari che sono rimasti privi di abitazione e che devono ottenere un alloggio a seguito dei crolli e delle distruzioni verificatesi e nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita e per assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali soprattutto della popolazione residente, si è dato avvio alla ricognizione, dapprima, delle aree di proprietà comunale e successivamente, d'intesa con la Regione, a quelle di proprietà privata dislocate nelle varie Frazioni del Capoluogo ove realizzare dette S.A.E.;
- con Ordinanze Sindacali nn. 254 e 255 del 21.11.2016 (Borgo e Pescara) nn. 300, 301, 302 e 303 del 30.11.2016 (Faete, Piedilama, Pretare e Spelonga) e n. 161 del 21.02.2017 (Borgo 2), in forza delle Ordinanze del CDPC nn. 388 del 6.08.2016 e n. 389 del 28.08.2016, si è proceduto alla redazione dei verbali di costatazione e contestuale immissione in possesso delle aree per la realizzazione delle strutture emergenziali e di aggregazione, per la durata massima di mesi 60 (anni 5) ed in qualsiasi caso fino al venir meno dello stato di necessità;
- al momento in tutti i siti le strutture pianificate sono state ultimate e sono funzionanti;
- i ritardi, le lungaggini tecnico-burocratiche e la mappatura delle microzone ove sarà possibile la ricostruzione inducono a perfezionare l'occupazione temporanea d'urgenza decretata in occupazione definitiva preordinata all'esproprio;
- la Circolare del Capo Dipartimento Protezione Civile 16 gennaio 2017 ha fornito alcuni importanti chiarimenti ed indirizzi che si condividono:

OmissisUna particolare attenzione deve essere quindi prestata all'acquisizione delle aree di insediamento.

Innanzitutto va rammentato che, ai sensi dell'art.1 comma 2 della predetta Ordinanza 394, le aree destinate alle SAE debbono essere individuate "assicurando la preferenza alle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze abitative dei nuclei familiari".

Qualora non si riesca a individuare aree pubbliche e si debba ricorrere a aree private, laddove non venga prevista l'acquisizione al patrimonio pubblico mediante provvedimenti ablativi, ma venga preferita, anche ai sensi dell'art. 3 comma 6 dell'OCDPC 394/2016, la locazione, corre l'obbligo di ricordare che, in applicazione dei principi che caratterizzano tale istituto, il bene, al termine del contratto, deve essere restituito al proprietario nelle condizioni di fatto e di diritto che aveva in precedenza. Ciò significa che il territorio trasformato, ed eventualmente arricchito da opere di urbanizzazione e di messa in sicurezza, andrebbe ricondotto in pristino, con spese così ingenti da far apparire la procedura sin d'ora contrastante – nonostante le economie che potrebbero ricavarsi dalla locazione rispetto all'acquisizione in proprietà – con i generali principi di proporzionalità, di ragionevolezza e del già richiamato principio di economicità. Risulta pertanto evidente che, in tali casi, sia opportuno procedere all'acquisizione dell'area al patrimonio pubblico.

Omissis

- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in G.U. n. 302 del 29.12.2017 (Legge di Bilancio 2018) ha stabilito definitivamente le modalità di assegnazione ai Comuni delle strutture emergenziali, compresa la responsabilità del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socioeconomico del territorio;

- per i motivi sopra esposti ed in considerazione della tempistica per porre in essere la programmazione evidenziata, si ritiene indispensabile procedere ad acquisire definitivamente al patrimonio indisponibile dell'Ente le aree sin qui occupate temporaneamente con le Ordinanze sopra richiamate. Di pari passo dovrà essere perfezionato il procedimento di aggiornamento dello strumento urbanistico comunale per le porzioni di terreno occupate dalle strutture emergenziali, di aggregazione, destinate all'edilizia scolastica ed al culto.
- i costi di ripristino delle condizioni iniziali delle aree occupate per le strutture emergenziali non sono previsti in alcun documento di programmazione e rendicontazione e, nel momento in cui si decidesse di realizzarli avrebbero dei costi onerosissimi ed in alcuni casi sarebbero impossibili da realizzare;
- con l'ultima Ordinanza sindacale emessa, n. 116 del 17.04.2018, si è preso atto delle problematiche da ultimo esposte ed è stato deciso di procedere all'occupazione d'urgenza finalizzata all'esproprio per alcune aree site in località Piedilama;
- in analogia alle procedure attivate da altri Comuni all'interno dell'area cratere della stessa Regione Marche, si ritiene quindi di procedere alla variazione dell'occupazione temporanea d'urgenza decretata con le Ordinanze sopra specificate all'occupazione definitiva preordinata all'esproprio;
- di pari passo si procederà, per le aree di cui alle Ordinanze sindacali, ad aggiornare lo strumento urbanistico comunale in conformità a quanto stabilito dalla Legge Regionale 2 agosto 2017, n. 25, entrata in vigore il 4 agosto 2017.
- che l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 389/2016, recita: "gli interventi da realizzare ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti".

RILEVATO che al fine di determinare l'esatta indennità da corrispondere ai soggetti privati interessati e procedere alla variazione dell'occupazione temporanea d'urgenza decretata con le Ordinanze sopra specificate in occupazione definitiva preordinata all'esproprio, risulta necessario procedere tramite rilievo topografico in sito alla verifica dell'esatta consistenza delle aree realmente occupate per la costruzione delle SAE e rilevare eventuali differenze con le aree indicate nelle sopra-citate OO.SS. per poi procedere alla redazione di eventuali frazionamenti;

Dato atto che con determinazione del sottoscritto Responsabile del servizio territorio e ambiente n.82 del 29.05.2018 è stato disposto tra l'altro:

- 1) **DI AFFIDARE** ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, il servizio tecnico **relativo al rilievo topografico/catastale del perimetro delle aree occupate per la realizzazione delle SAE, resosi necessario per l'esatta determinazione delle indennità espropriative/asservimento e per l'acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile dell'Ente**, allo Studio Tecnico Geometri DEPAOLI & ASSOCIATI con sede in Ascoli Piceno Via Pietro Toselli, 9-11 C.F. DPLDRA58L15A462S, partita iva 01741240442 rappresentato dal titolare Geom. Dario De Paoli, nato in Ascoli Piceno 15.07.1958 ed ivi residente in Viale Marcello Federici n.50, per l'importo complessivo offerto di € 1.950,00 oltre IVA 22% e CNPAIA 5% per complessivi € **2.497,95**, con le precisazioni sotto indicate;
- 2) **DI STABILIRE:**
 - che** l'ammontare dell'onorario professionale fissato a corpo per l'espletamento dell'incarico ammonta ad € **1.950,00** oltre ad IVA e cassa previdenziale per complessivi € **2.497,95**;

-che il servizio affidato comprende l'effettuazione dei rilievi topografici in sito delle sette aree SAE comunali interessate e la redazione degli elaborati su base catastale tali da individuare esattamente le aree da espropriare/asservire con indicazione delle eventuali particelle da frazionare;

-che gli elaborati vengano rimessa dall'incaricato a questo Ente entro 10gg dalla comunicazione di affidamento dell'incarico;

VISTI gli elaborati redatti dal summenzionato professionista, acclarati al protocollo comunale in data 29.06.2018 al n.6443, dai quali si rileva lo stato reale delle occupazioni delle aree per la realizzazione delle SAE e la necessità della redazione di n.6 frazionamenti necessari per la definizione della procedura espropriativa;

RITENUTO di dover procedere con urgenza alla redazione dei 6 frazionamenti necessari per la definizione della procedura espropriativa delle aree private occupate dalle SAE;

DATO ATTO -che lo Studio Tecnico Geometri DEPAOLI & ASSOCIATI con sede in Ascoli Piceno Via Pietro Toselli, 9-11 C.F. DPLDRA58L15A462S, partita iva 01741240442 rappresentato dal titolare Geom. Dario De Paoli, nato in Ascoli Piceno 15.07.1958 ed ivi residente in Viale Marcello Federici n.50:

- -è stato incaricato per l'espletamento del servizio tecnico relativo al rilievo topografico/catastale del perimetro delle aree occupate per la realizzazione delle SAE a seguito di indagine di mercato espletata su tre operatori economici dalla quale è risultato migliore offerente;
- -ha espletato l'incarico affidato con professionalità e immediatezza;
- -ha indicato nella stessa offerta presentata in data 24/05/2018 acclarata al n.4984/2018 relativa al servizio tecnico sopra citato lo studio tecnico formulava anche l'offerta per la redazione dei tipi di frazionamento dell'importo complessivo offerto cadauno di € 1.000,00 oltre IVA 22% e contributi integrativi 5% oltre spese vive per diritti catastali;
- -avendo espletato il servizio relativo ai rilievi topografici delle aree SAE conosce perfettamente i luoghi e i frazionamenti catastali da redigere e può espletare il relativo servizio con immediatezza;

RITENUTO il prezzo offerto per la redazione dei tipi di frazionamento sicuramente congruo in relazione ai prezzi correnti per analoghe prestazioni svolte in zona, alla complessità dei rilievi da svolgere e degli elaborati da redigere;

DATO ATTO che l'ufficio tecnico comunale non dispone di strumentazione idonea per il rilievo topografico (stazione totale ecc.), tra l'altro molto costosa, e quindi risulta indispensabile affidare a soggetto esterno il servizio inerente la redazione dei n.6 frazionamenti in argomento;

RILEVATO per quanto sopra esposto che occorre procedere ad affidare a soggetto esterno il servizio in oggetto indicato;

RICHIAMATI:

- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano e determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 del D.Lgs.267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:
 - a)il fine che con il contratto si intende perseguire;

- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- i l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- ii l'art. 9 del Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Arquata del Tronto n. 9 del 11/04/2014 che consente, per le acquisizioni il cui importo stimato è inferiore ad euro 40.000,00, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio;
- iii l'art. 36 comma 2 lett. a) che consente l'affidamento diretto per importi inferiori a 40.000 euro, adeguatamente motivato;

DATO ATTO, quindi, che sulla base dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 si può procedere all'affidamento diretto a professionisti dei servizi di tecnici, per importi inferiori ad € 40.000,00;

RILEVATO che l'incarico di che trattasi comprende la redazione di n.6 frazionamenti necessari ad individuare esattamente le aree da espropriare/asservire delle sette aree SAE comunali, compreso rilievi, acquisizione mappe catastali, redazione elaborati catastali e presentazione all'agenzia del territorio per la definitiva approvazione;

INDIVIDUATO per le motivazioni sopraindicate tra gli operatori economici immediatamente reperibili e immediatamente disponibili all'esecuzione del servizio tecnico di cui trattasi lo Studio Tecnico Geometri DEPAOLI & ASSOCIATI con sede in Ascoli Piceno Via Pietro Toselli, 9-11 C.F. DPLDRA58L15A462S, partita iva 01741240442 rappresentato dal titolare Geom. Dario De Paoli, nato in Ascoli Piceno 15.07.1958 ed ivi residente in Viale Marcello Federici n.50 a cui è stato richiesto la conferma del preventivo di spesa e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti necessari all'affidamento del servizio.

VISTA la nota in data 19/07/2018 acquisita al n.7192 del protocollo comunale del 19/07/2018 dello Studio Tecnico Geometri DEPAOLI & ASSOCIATI con sede in Ascoli Piceno Via Pietro Toselli, 9-11 C.F. DPLDRA58L15A462S, partita iva 01741240442 rappresentato dal titolare Geom. Dario De Paoli, nato in Ascoli Piceno 15.07.1958 ed ivi residente in Viale Marcello Federici n.50 con la quale trasmette:

-la migliore offerta economica, dell'importo complessivo offerto di € **8.886,00** di cui € 6.000,00 per onorario professionale, € 1.200,00 spese, € 1.386,00 IVA 22% ed € 300,00 contributi integrativi 5%;
-dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti generali (art.80 D.Lgs. 18/04/2016 n.50), tecnico economici previsti dalla vigente normativa per l'espletamento del servizio in argomento;

PRESO ATTO che il citato professionista è iscritto nell'Elenco Speciale dei professionisti ai sensi dell'Ordinanza n. 12 del 09/01/2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

- **che** il suindicato Professionista si è dichiarato, come sopra indicato, disponibile ad eseguire l'incarico in oggetto per l'importo complessivo di € 6.000,00 oltre contributi integrativi 5% e IVA 22% e spese per complessivi € **8.886,00**;

-**che** il sopraindicato professionista è in possesso della necessaria competenza e professionalità per l'esecuzione dell'incarico in oggetto accertata dall'analisi del curriculum allegato alla nota acquisita con protocollo n. 7192 del 19/07/2018;

RITENUTO quindi di poter procedere all'affidamento diretto dell'incarico in argomento avvalendosi delle previsioni dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 allo Studio Tecnico Geometri DEPAOLI & ASSOCIATI con sede in Ascoli Piceno Via Pietro Toselli, 9-11 C.F. DPLDRA58L15A462S, partita iva 01741240442 rappresentato dal titolare Geom. Dario De Paoli, nato in Ascoli Piceno 15.07.1958 ed ivi residente in Viale Marcello Federici n.50 per l'importo complessivo offerto di € **8.886,00** di cui € 6.000,00 per onorario professionale, € 1.200,00 spese, € 1.386,00 IVA 22% ed € 300,00 contributi integrativi 5%;

DATO ATTO -che l'importo complessivo dell'incarico in oggetto trova copertura finanziaria al capitolo 3305 codice intervento 11.02-20.42.20.10.01. del corrente esercizio finanziario;
-che la rendicontazione delle spese per il relativo rimborso avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla circolare del Dipartimento della Protezione Civile prot. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 e dalle indicazioni fornite dalla Regione Marche mediante utilizzo del sistema "CohesionWorkPA";

VISTO l'art. 29 del Codice ad oggetto "Principi in materia di trasparenza";

DATO ATTO, quindi che si procederà, ai sensi di quanto previsto dall'articolo sopra citato, agli obblighi informativi previsti nello stesso e con le modalità ivi indicate;

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n.50, ad oggetto: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, il **servizio tecnico inerente la redazione dei tipi di frazionamento catastali relativi alle aree occupate per la realizzazione delle SAE, necessari per l'esatta determinazione delle indennità espropriative/asservimento e per l'acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile dell'Ente**, allo Studio Tecnico Geometri DEPAOLI & ASSOCIATI con sede in Ascoli Piceno Via Pietro Toselli, 9-11 C.F. DPLDRA58L15A462S, partita iva 01741240442 rappresentato dal titolare Geom. Dario De Paoli, nato in Ascoli Piceno 15.07.1958 ed ivi residente in Viale Marcello Federici n.50, per l'importo complessivo offerto di € **8.886,00** di cui € 6.000,00 per onorario professionale, € 1.200,00 spese, € 1.386,00 IVA 22% ed € 300,00 contributi integrativi 5%;

2) DI STABILIRE:

-**che** l'ammontare dell'onorario professionale fissato a corpo per l'espletamento dell'incarico ammonta ad € **6.000,00** oltre ad IVA contributi integrativi e spese (da rendicontare) per una spesa complessiva presunta di € **8.886,00**;

-**che** il servizio affidato comprende la redazione di n.6 frazionamenti necessari ad individuare esattamente le aree da espropriare/asservire delle sette aree SAE comunali, compreso rilievi, acquisizione mappe catastali, redazione elaborati catastali e presentazione all'agenzia del territorio per la definitiva approvazione;

-**che** gli elaborati vengano rimessi dall'incaricato a questo Ente entro 20gg dalla comunicazione di affidamento dell'incarico;

-**che** il ritardo nell'adempimento dell'obbligo di presentazione del progetto, comporta una penale pari al 1% dell'importo dei compensi di cui sopra e che il Comune ha facoltà di applicare, per ogni giorno oltre il termine stabilito di 20 giorni;

3) DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato dall'Ente Committente mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata (art. 32, comma 14, del D. Leg.vo 50/2016);

4) DI STABILIRE altresì a carico dell'affidatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni: - l'affidatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Il Codice CIG è: ZB6246AE96;

5) DI IMPEGNARE la complessiva somma per l'incarico in oggetto pari ad € **8.886,00** (compresi Contributi integrativi 5%, spese e IVA 22%), trova copertura finanziaria al capitolo 3305 codice intervento 11.02-2.04.22.01.001. del corrente esercizio finanziario;

6) DI DARE ATTO che la rendicontazione delle spese per il relativo rimborso avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla circolare del Dipartimento della Protezione Civile prot. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 e dalle indicazioni fornite dalla Regione Marche mediante utilizzo del sistema "CohesionWorkPA".

7) DI DARE ATTO, inoltre, che si procederà, ai sensi dell'art. 29 del Codice ad oggetto "Principi in materia di trasparenza" alle pubblicazioni ivi previste.

8) DARE ATTO, inoltre, che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del Codice.

9) DARE ATTO, infine, che il presente atto sarà trasmesso alla Regione Marche mediante il sistema regionale CohesionWorkPA per il "monitoraggio rendicontazione spese".

10) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi per l'apposizione del Visto di Regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria quale condizione di esecutività dello stesso, ai sensi dell'art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"Territorio e Ambiente"
Geom. Fiori Mauro

Visto per la Regolarità contabile ed attestazione dell'esistenza della copertura Finanziaria ex art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"Finanziario e Tributi"
Dott. Giovanni Sassù

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-01-2019 al 23-01-2019
Arquata del Tronto 08-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)

La suestesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 08-01-2019 al 23-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Fiori Mauro)